
m.o. sorveglianza epidemiologica veterinaria


Area di Sanità Pubblica Veterinaria

Il piccione in ambito urbano e rurale: aspetti giuridico – etologici, potenziali rischi sanitari e metodi di controllo, in 20 minuti









n.83/88 del 8.1.1988, qualificò il 2004, Sentenza n. 2598 colombo di città come "randagio" o "ex-domestico"... quindi competenza del Sindaco, che per gestirne la popolazione si avvale delle azioni possibili, purché avvengano con modalità tali da integrare il reato maltrattamento ...

Anche secondo il parere espresso dall'INFS (28.11.1996) i colombi urbani sono di proprietà degli enti territoriali locali che, nel rispetto delle leggi vigenti, possono provvedimenti più assumere i opportuni per limitarne i danni o rischi



sentenza del Pretore di Cremona Corte di Cassazione Sez. III Penale 26 gennaio

... atteso che secondo l'art. 2 della legge 11.2.1992 di n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale" ...secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto "vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale", mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi... In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura ...La fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi. Sotto questo aspetto non può dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacché - pur vivendo prevalentemente in città - si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall'intervento umano (neppure per i piccioni di Piazza S. Marco a Venezia l'alimentazione è totalmente dipendente dal mangime offerto dai turisti, e comunque questa tradizionale abitudine non li consegna al completo controllo dell'uomo).

INFS ora ISPRA invita le Pubbliche Amministrazioni a prendere atto della Sentenza di Corte di Cassazione 26 gennaio 2004, n. 2598 (vedi parere prot. 20922 in data 15/06/2010) pur rammentando la competenza del Sindaco in materia di sanità e igiene, esprimibile con Ordinanze contingibili e urgenti... l'art. 38, comma 2 della Legge 8 giugno 1990,n. 142, sulle autonomie locali, autorizza il sindaco ad assumere "...provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene ..." che, del resto, sono previsti, con termini pressoché identici, dall'art. 32, comma 3, della legge 833/1978 sull'istituzione del SSN, dall'art. 117 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ...", dall'art 50 c. 5° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali" ...





"appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari"






Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art. 19: Controllo della fauna selvatica - comma 2 : "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."

Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria art. 16 modificato con L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, dà mandato alle Province di formalizzare ed attuare detti piani di controllo

i vecchi Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria, nell'ultimo articolo del titolo III, contemplano gli "inconvenienti igienici provocati da colombi" elencando vari metodi di controllo ... Poi la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "norme a tutela del benessere animale" Art. 11: Controllo dei colombi liberi urbani:

- 1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
- 2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
- 3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.





Fonte: elaborazioni Nomisma.



